

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA E DI RICERCA

TRA

L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

E IL

DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE, codice fiscale 91041130070, rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Manuela Ceretta, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzata con deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Scienze umane e sociali n. 16 del 07 febbraio 2024

E

IL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO (di seguito chiamato DIPARTIMENTO), con sede legale in Torino, via Verdi 8 e operativa in via Verdi 10, 10123, C.F.: 80088230018, rappresentato

- dalla Direttrice Prof. Daniela Converso, autorizzata alla stipula del presente accordo quadro con delibera del Consiglio di Dipartimento di Psicologia del 12 dicembre 2023;

- e dalla Direttrice della Direzione Ricerca dott.ssa Antonella Trombetta, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto;

qui di seguito nominate, congiuntamente, "Parti"

PREMESSO CHE

- l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, è stata istituita ai sensi dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3134, in data 18 settembre 2000;
- l'Università degli Studi di Torino e l'Università della Valle d'Aosta sono istituzioni accademiche che hanno come finalità l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- i recenti indirizzi di politica di sostegno alla crescita e all'innovazione hanno visto l'affermazione della centralità delle forme di collaborazione tra enti di ricerca e formazione superiore;
- il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino ha tra i propri fini istituzionali la promozione della ricerca scientifica, la formazione di base e specialistica, la costituzione di collaborazione con enti e associazioni;
- l'ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 disciplina gli accordi tra amministrazioni pubbliche prevedendo espressamente che "le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

- il Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale dell'Università di Torino emanato con D.R. 5639 del 2021 intende i) favorire la protezione della proprietà intellettuale generata dall'Ateneo per mano di ricercatori strutturati e non; ii) premiare i ricercatori e accompagnarli nel percorso di brevettazione e valorizzazione delle loro invenzioni; iii) agevolare la nascita e lo sviluppo di spin-off; iv) assicurare che il trasferimento delle tecnologie sviluppate in seno all'Ateneo avvenga a condizioni eque.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Le Parti intendono instaurare una collaborazione scientifica e di ricerca, al fine di:

- collaborare nella realizzazione di attività di ricerca nell'ambito di programmi concordati relativi ai diversi ambiti disciplinari della psicologia;
- promuovere lo sviluppo della conoscenza e dell'innovazione nell'ambito della psicologia;
- sviluppare attività di ricerca su temi prioritariamente legati alle tematiche del benessere psicologico delle persone, dei gruppi, delle organizzazioni e della comunità.

ARTICOLO 2 – IMPEGNI DELLE PARTI

Il Dipartimento si impegna a:

- favorire lo scambio e la condivisione di competenze, di esperienze metodologiche, di dati e materiali scientifici inerenti le attività di ricerca condivise;
- favorire la condivisione delle attrezzature e delle dotazioni (hardware e software) presenti nei laboratori di ricerca;
- favorire la diffusione di buone pratiche per la realizzazione delle attività di ricerca, nonché di pubblicazioni scientifiche;
- fornire eventuali informazioni che possano supportare coloro che sono impegnati nelle attività di ricerca coprogettate e condivise.

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste si impegna a:

- favorire lo scambio e la condivisione di competenze, di esperienze metodologiche, di dati e materiali scientifici inerenti le attività di ricerca condivise;
- favorire la condivisione delle attrezzature e delle dotazioni (hardware e software) presenti nel Dipartimento di Scienze Umane e Sociali;
- favorire la diffusione di buone pratiche per la realizzazione delle attività di ricerca, nonché di pubblicazioni scientifiche;
- fornire eventuali informazioni che possano supportare coloro che sono impegnati nelle attività di ricerca coprogettate e condivise.

ARTICOLO 3 – ACCORDI ATTUATIVI

Tramite la stipula di appositi accordi attuativi potranno essere realizzate forme di collaborazione tra il Dipartimento e l'Università della Valle d'Aosta siano esse finalizzate al perseguimento dei fini istituzionali comuni alle Parti, siano esse onerose o non onerose, come pure convenzioni aventi

oggetto attività che prevedano corrispettivi economici da una o dall'altra parte. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale, finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza. Ove si intendano realizzare concordemente attività che per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, quali, tra le altre, iniziative di tirocinio e stage, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti delle Parti.

ARTICOLO 4 – STRUTTURE, ATTREZZATURE E RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DELLA RICERCA

Per l'attività oggetto del presente accordo quadro e degli eventuali accordi attuativi, le Parti metteranno a disposizione, nelle rispettive sedi, i propri locali, le attrezzature e il materiale scientifico, nei limiti della loro disponibilità.

ARTICOLO 5 – REGIME DEI RISULTATI DELLA RICERCA, PUBBLICAZIONI, DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali pubblicazioni nate dalla collaborazione tra le Parti, informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima, e di attenersi alle politiche di *authorship* riconosciute a livello internazionale.

Qualora una della Parti si faccia promotrice di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati del presente accordo quadro, o qualora rediga un articolo scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, sarà tenuta a informare preventivamente l'altra Parte e comunque a citare l'accordo quadro nel cui ambito è stata svolta la ricerca.

Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del *pre-existing know how* dalla stessa detenuto, tutti i risultati totali o parziali delle attività di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti.

Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità in pari quota, o con quote corrispondenti all'apporto inventivo degli inventori delle due Parti.

ARTICOLO 6 – REFERENTI SCIENTIFICI

La responsabilità delle azioni previste dal presente accordo quadro e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un responsabile per ciascuna delle Parti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

In particolare, i Responsabili:

- curano le comunicazioni ufficiali;
- concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;
- assicurano la continuità delle attività poste in essere.

Il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino indica come Responsabile scientifico della collaborazione la Prof.ssa Daniela Converso; l'Università della Valle d'Aosta indica quale proprio Responsabile scientifico della collaborazione la Prof.ssa Elena Cattelino.

La sostituzione di uno dei Responsabili dell'accordo quadro, così come individuati dal presente articolo, è risolutivamente condizionata all'accettazione della controparte alla quale dovrà pertanto essere comunicata con congruo preavviso.

ARTICOLO 7 – DURATA

Il presente accordo quadro entra in vigore dalla data della sua stipula con firma delle Parti. Essa avrà una durata di **cinque** anni, con possibilità di rinnovo può avvenire sulla base di un accordo scritto, approvato dagli organi competenti delle parti.

ARTICOLO 8 – ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le parti.

Eventuali oneri verranno regolati a parte secondo gli accordi.

ARTICOLO 9 – RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente accordo quadro.

ARTICOLO 10 – COPERTURA ASSICURATIVA E TUTELA DELLA SALUTE DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Ogni qualvolta le esigenze della collaborazione lo richiedano, a giudizio dei responsabili scientifici e con le modalità e i tempi dagli stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale del Dipartimento e l'Università.

Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente accordo quadro, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte.

Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.

Le Parti e per esse i Responsabili Scientifici hanno l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.

Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

ARTICOLO 11 – USO DEI SEGNI DISTINTIVI

Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei loghi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione del presente accordo quadro, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul logo e segni distintivi medesimi.

ARTICOLO 12 – FACOLTA' DI RECESSO

Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo quadro, ovvero di recedere consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato con un preavviso di almeno tre mesi, tramite PEC. Il suddetto recesso non potrà avere effetto che per l'avvenire non potendo incidere sulla parte di accordo quadro già eseguita.

ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo quadro nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione del presente accordo quadro.

1. Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rpd@univda.it
2. Il responsabile della protezione dei dati per l'Università degli Studi di Torino è contattabile al seguente indirizzo PEC: rpd@unito.it

ARTICOLO 14 – CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente accordo quadro. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente accordo quadro.

ARTICOLO 15 – REGISTRAZIONE E SPESE DI BOLLO

Il presente accordo quadro sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università della Valle d'Aosta, autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo quadro, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

L'attuazione della presente accordo quadro non comporterà per le Parti alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicati nel presente accordo quadro.

LA RETTRICE
**L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA –
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE**
Manuela Ceretta
(firmato digitalmente)

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO
DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TORINO
Daniela Converso
(firmato digitalmente)

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE RICERCA
Antonella Trombetta
(firmato digitalmente)